

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 – Disposizioni generali

- 1.1 La compravendita dei Prodotti tra Bauli e l'Acquirente (di seguito, la **"Fornitura"**) è subordinata all'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita da parte dell'Acquirente, che dovrà restituirle a Bauli, controfirmate per accettazione, salvo quanto di seguito convenuto. L'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita da parte di Bauli s'intende richiamata in tutte le eventuali conferme d'ordine o corrispondenza commerciale da quest'ultimo inviate all'Acquirente. E' fatto espresso divieto all'Acquirente di vendere, direttamente o indirettamente, i Prodotti al di fuori del territorio Italiano.
- 1.2 In caso di mancata restituzione delle Condizioni Generali di Vendita regolarmente firmate, Bauli avrà la facoltà di considerare come annullato l'ordine dei Prodotti effettuato dall'Acquirente (di seguito, l'"Ordine"). Resta comunque inteso che l'emissione dell'Ordine dei Prodotti da parte dell'Acquirente verrà considerata quale tacita accettazione delle seguenti Condizioni Generali di Vendita e delle Condizioni Particolari di Vendita (di seguito insieme anche solo il **"Contratto"**), sempre che l'Acquirente non ne abbia contestato per iscritto i contenuti, preventivamente all'emissione del suddetto Ordine.
- 1.3 L'accettazione, espressa o tacita, del Contratto da parte dell'Acquirente costituisce rinuncia da parte del medesimo all'applicazione delle proprie condizioni di acquisto, generali e particolari. Qualunque condizione contenuta nell'Ordine che modifichi, contrasti o contraddica le presenti Condizioni Generali di Vendita o le Condizioni Particolari di Vendita sarà considerata invalida e non applicabile, salvo che il Contratto stabilisca diversamente. Bauli non riconosce accordi o impegni verbali dei propri funzionari o rappresentanti e pertanto eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali di Vendita o alle Condizioni Particolari di Vendita dovranno essere convenute per iscritto.
- 1.4 Bauli si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualsiasi momento le Condizioni Generali di Vendita, dandone espressa comunicazione all'Acquirente. L'Ordine è inteso come proposta irrevocabile di acquisto, mentre deve ritenersi accettato da Bauli unicamente a seguito dell'eventuale conferma dell'Ordine o dell'evasione dell'Ordine stesso.

2 - Ordini

- 2.1 Tutti gli Ordini dovranno essere trasmessi per iscritto (per ciò intendendosi anche con flusso EDI) e completi in ogni parte necessaria per la corretta individuazione dei Prodotti richiesti. Anche gli Ordini telefonici o verbali dovranno essere seguiti da conferma scritta da parte dell'Acquirente e s'intenderanno in ogni caso accettati da Bauli solo al momento dell'evasione dell'Ordine stesso.
- 2.2. L'Acquirente potrà richiedere l'annullamento o la modifica dell'Ordine solo prima dell'esecuzione dello stesso, tramite comunicazione scritta. Bauli si riserva la facoltà di non accettare modifiche o annullamenti degli Ordini in relazione allo stato di avanzamento della Fornitura oggetto di tale Ordine.

3 – Prezzi e pagamenti

- 3.1 I Prezzi sono quelli convenuti nelle Condizioni Particolari di Vendita.
- 3.2 Oltre a quanto indicato nelle Condizioni Particolari di Vendita, i pagamenti da parte dell'Acquirente in favore di Bauli dovranno essere effettuati nei termini stabiliti anche in caso di perdita totale/parziale dei



Prodotti non imputabile a Bauli. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una sola scadenza causerà la decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. con conseguente obbligo dell'Acquirente di corrispondere immediatamente l'intero importo ancora dovuto a Bauli.

- 3.3 Pagamento a mezzo assegni, cambiali, tratte o ricevute bancarie si considerano effettuati subordinatamente al buon fine degli stessi.
- 3.4 Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Particolari di Vendita, Bauli, in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente oppure di elevata esposizione o di diminuzione nell'affidamento dello stesso, Bauli avrà la facoltà di revocare le dilazioni di pagamento convenute e rendere pertanto immediatamente esigibili tutti i crediti dell'Acquirente.

4 – Consegna dei Prodotti – Gestione dei pallets – Conservazione dei Prodotti

- 4.1. I Prodotti verranno resi *franco sponda* - per tale intendendosi anche il pianale del mezzo di trasporto dei Prodotti - nel luogo indicato dall'Acquirente, e gli oneri relativi alle operazioni di scarico e stoccaggio dei Prodotti consegnati all'Acquirente saranno a completo carico di quest'ultimo.
- 4.2 Bauli non sarà responsabile di eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti ove avvenuta per forza maggiore o evenienze straordinarie, penuria di materia prime, restrizione di fonti energetiche; ritardi imputabili all'Acquirente, in particolare per la mancata o tardiva comunicazione da parte dell'Acquirente di dati indispensabili per l'evasione dell'Ordine; mancato rispetto da parte dell'Acquirente delle condizioni di pagamento e degli altri obblighi a suo carico, ai sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c.
- 4.3 L'eventuale richiesta di risarcimento del danno per ritardata consegna all'Acquirente dei Prodotti, ove giudizialmente riconosciuta imputabile a Bauli, non potrà in ogni caso superare un importo massimo pari al valore della Fornitura oggetto del ritardo contestato.
- 4.4. L'Acquirente si obbliga a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali o successive alla data convenuta. Saranno a carico dell'Acquirente tutte le spese generate dal mancato ritiro dei Prodotti.
- 4.5. In caso di modifiche all'Ordine, che siano state concordate dalle Parti ai sensi del Contratto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del tempo necessario per l'esecuzione dell'Ordine così come modificato.
- 4.6 In conformità a quanto previsto dalle convenzioni ECR in tema di interscambio dei pallets, Bauli contestualmente alla consegna ritirerà solo pallets di eguale tipologia (EPAL, EUR) e struttura rispetto a quelli consegnati e idonei all'utilizzo. Qualora l'operazione di scambio non andasse a buon fine per qualsiasi motivo, Bauli avrà diritto di pretendere dall'Acquirente il controvalore al nuovo di ciascun pallet non riconsegnato o di ciascun pallet riconsegnato a Bauli ma risultante non conforme alla medesima tipologia, o idoneo all'utilizzo, o di struttura differente a quella dei pallets utilizzati da Bauli per la consegna dei Prodotti all'Acquirente medesimo. Resta impregiudicato il diritto di Bauli al risarcimento del maggior danno conseguente.
- 4.7 L'Acquirente si obbliga a immagazzinare i Prodotti in luoghi adatti a mantenerne la perfetta conservazione, adottando tutte le misure di sicurezza e salubrità previste dalla normativa applicabile, nonchè dotati di tutte le autorizzazioni prescritte dalle normative in materia. L'Acquirente si obbliga a commercializzare e vendere i Prodotti soltanto nelle loro confezioni originali, integre, senza difetti e senza apporre etichette aggiuntive nonchè ad eseguire ogni attività oggetto del Contratto, o relativa alla vendita dei Prodotti, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di HACCP.
- L'Acquirente manleverà e terrà integralmente indenne Bauli da ogni e qualsiasi pregiudizio derivante dall'inadempimento a tale obbligo.



BAULI S.p.A è controllante dell'Azienda F.B.F. S.p.A.

4.8 I tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico e di scarico dei Prodotti presso il luogo indicato dall'Acquirente saranno soggetti alle disposizioni di cui al decreto dirigenziale in data 24 marzo 2011, di attuazione dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 286/2005. A tale fine, sarà cura dell'Acquirente fornire per tempo a Bauli precise indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui è previsto l'inizio delle operazioni di carico e di scarico dei Prodotti. In caso di superamento della franchigia dei tempi di sosta di cui all'art. 6-bis D.lgs. 286/05, Bauli avrà diritto ad emettere nota di addebito a carico dell'Acquirente a titolo di rimborso dell'indennizzo pari a € 40,00/ora o frazione di ora per le maggiori soste previsto dalla suddetta normativa e che sarà per tale effetto dovuto in favore dell'operatore logistico incaricato della consegna dei prodotti presso l'Acquirente.

5 – Responsabilità e vizi

5.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.2, i Prodotti s'intenderanno accettati dall'Acquirente qualora egli non abbia comunicato per iscritto a Bauli, al momento della ricezione dei Prodotti, eventuali danni alle confezioni dei Prodotti o difetti di questi ultimi, così come ogni eventuale difformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nell'Ordine. L'Acquirente dovrà formulare la suddetta contestazione anche mediante riserva scritta apposta sul DDT del Prodotto contestato, controfirmata per accettazione dal trasportatore. Qualsiasi reclamo o contestazione oltre i termini e al di fuori delle modalità espressamente indicati nelle presenti Condizioni Generali di Vendita non verrà preso in considerazione e i Prodotti saranno ritenuti conformi sotto ogni aspetto.

5.2. L'Acquirente dovrà denunciare a Bauli la presenza di eventuali vizi occulti nei Prodotti entro otto giorni dalla loro scoperta. Il reclamo di tali vizi dovrà, a pena di decadenza, essere formulato per iscritto ed indirizzato a Bauli a mezzo raccomandata a.r. o PEC; esso dovrà indicare tutti i dati necessari per rintracciare la spedizione dei Prodotti contestati, tra cui numero di Ordine, DDT, fattura.

5.3. Bauli, a proprio insindacabile giudizio ed in relazione allo stato e tipologia dei Prodotti, potrà: fornire i Prodotti mancanti in caso di errore sulla quantità; riparare/sostituire i Prodotti viziati; concedere sconti su future forniture; emettere nota di credito e disporre il ritiro dei Prodotti. Ogni eventuale richiamo, o sospensione della vendita, dei Prodotti in contestazione giacenti nei punti vendita dell'Acquirente dovrà essere concordato per iscritto tra le parti e sarà subordinato al preventivo esame della sussistenza delle caratteristiche di commerciabilità del Prodotto contestato da parte di un soggetto terzo nominato di comune accordo tra l'Acquirente e Bauli.

5.4 L'Acquirente si obbliga a commercializzare i Prodotti nel rispetto del TMC (Tempo Minimo di Conservazione) indicato per ciascuna tipologia di Prodotto e manleverà e terrà integralmente indenne da ogni pregiudizio derivante a Bauli dall'inadempimento a tale obbligo.

6 – Garanzie

6.1 Bauli garantisce che i Prodotti ed il loro imballaggio avranno caratteristiche qualitative e di sicurezza esattamente conformi agli standard ed alle normative nazionale e europea. La garanzia non opera in caso di manomissione dei Prodotti, deterioramento per causa non imputabile a Bauli, utilizzo dei Prodotti oltre la loro scadenza di conservazione.

6.2 Qualora l'Acquirente ricevesse reclami da parte dei propri clienti per vizi dei Prodotti, dovrà astenersi dal fare qualsiasi ammissione, offerta o pagamento e dovrà immediatamente trasmettere a Bauli un rapporto strettamente confidenziale a tale riguardo.



- 6.3 Tutte le prestazioni in garanzia verranno sospese, senza alcun preavviso, in caso di insolvenza o ritardati pagamenti da parte dell'Acquirente. Le Parti riconoscono esplicitamente il valore totale della Fornitura come limite massimo della responsabilità economica di Bauli per i Prodotti eventualmente accertati come viziati o privi o carenti delle qualità indicate al precedente articolo 6.1.
- 6.4 Le Parti prendono atto che a tutti gli effetti Bauli e il cliente saranno responsabili dei Prodotti nei confronti dei consumatori, dei terzi in genere e delle Autorità preposte ai controlli - ciascuna per la propria attività e per il proprio ruolo nella filiera produzione/commercializzazione - ai sensi della normativa vigente in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il cliente garantisce che:
- (i) gli ambienti ove saranno depositati i Prodotti saranno sempre idonei e dotati di tutte le autorizzazioni prescritte dalle normative in materia, nessuna esclusa;
 - (ii) venderanno i Prodotti soltanto nelle confezioni originali, integre, senza difetti e senza apporre etichette aggiuntive;
 - (iii) nell'esecuzione dell'attività oggetto del Contratto saranno sempre rispettate tutte le norme vigenti in materia di HACCP

7 – Risoluzione del Contratto

- 7.1 In caso di mancato pagamento, totale o parziale, o di violazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o delle Condizioni Particolari di vendita, Bauli oltre a quanto sopra previsto, avrà diritto di risolvere immediatamente il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 7.2. Oltre che negli altri casi previsti in questo Contratto, il medesimo si intenderà inoltre risolto di diritto in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda dell'Acquirente o mutamento della compagine sociale dell'Acquirente.

8. Proprietà intellettuale – Confidenzialità - Privacy

- 8.1 L'Acquirente è legittimata ad usare i marchi riferiti ai Prodotti e di proprietà di Bauli (di seguito, il “**Marchi**”) al solo fine di cui al presente Contratto e quindi unicamente per la rappresentazione dei Prodotti nei volantini, nei documenti pubblicitari e/o commerciali ed in ogni altro proprio materiale stampato necessario alla vendita dei Prodotti.
- 8.2 L'autorizzazione ad usare i Marchi non sarà considerata come una licenza e l'Acquirente non potrà registrare, attribuire e/o concedere in licenza a terzi i Marchi e/o nessun altro diritto ad essi relativi. L'Acquirente commercializzerà i Prodotti alle medesime condizioni nelle quali saranno ricevuti e, salvo autorizzazione scritta di Bauli, non dovrà fare alcuna modificazione sui Prodotti né alterare, rimuovere o in alcun caso manomettere i Marchi né alcuna indicazione o numero affisso o stampato sul medesimo o sulla confezione dei Prodotti.
- 8.3 Per l'intera durata del Contratto e successivamente alla cessazione o risoluzione del medesimo, indipendentemente dalla motivazione di detta cessazione o risoluzione, l'Acquirente manterrà strettamente riservato ogni segreto industriale e commerciale così come ogni altra informazione confidenziale di Bauli, comunque ottenuta nell'adempimento del Contratto, astenendosi dal divulgarla e dal farne uso a vantaggio proprio o di terzi.
- 8.4 L'Acquirente dovrà inoltre far sì che i propri direttori, staff e consulenti rispettino il suddetto impegno di segretezza e sarà responsabile per qualsiasi violazione della segretezza convenuta.
- 8.5 Gli obblighi di segretezza qui assunti non si applicheranno ad alcuna informazione che sia o sia stata di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni



BAULI S.p.A è controllante dell'Azienda F.B.F. S.p.A.

stabilite nel Contratto); o sia stata ottenuta autonomamente da terzi; o al momento della rivelazione sia stata già in possesso di terzi. Resta inteso che l'onere della prova dei fatti sopra menzionati sarà a carico dell'Acquirente.

8.6 Qualora l'Acquirente violi le disposizioni di cui agli articoli 8.3 e 8.4, Bauli avrà diritto di risolvere immediatamente il Contratto tramite comunicazione scritta alla parte inadempiente oltre al risarcimento degli eventuali danni.

8.7 Bauli garantisce che le informazioni ed i dati personali ad essa comunicati dall'Acquirente verranno trattati nel pieno rispetto della legge vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali. Presso Bauli saranno raccolti ed archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al Contratto allo scopo di adempiere agli obblighi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati anagrafici e fiscali, Bauli sarà impossibilitata ad adempiere alla Fornitura. L'Acquirente può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lg. 196/2003. Il titolare responsabile del trattamento dei dati è Bauli S.p.a., Via Verdi 31 – 37060 Castel d'Azzano (VR). Le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente Contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali.

10 – Codice etico

10.1 L'Acquirente, nell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, si impegna a tenere un comportamento rispettoso delle disposizioni di cui al Modello 231, al Codice Etico e al Decreto Legislativo 231/2001, pubblicate sul sito istituzionale di Bauli www.bauligroup.it.

10.2 Fermo quanto precede, l'Acquirente riconosce espressamente che la violazione degli obblighi di cui al presente articolo, legittimerà Bauli a risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, impregiudicato il diritto di Bauli di richiedere il risarcimento dei danni.

11 – Foro competente e legge applicabile

11.1 Il Contratto, formato dalle Condizioni Generali di Vendita e dalle Condizioni Particolari di Vendita, è regolato e sarà interpretato in base alla legge italiana. Qualsiasi controversia concernente il presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

12 – Rinvio alle Condizioni Particolari di Vendita

Le Parti rinviando a quanto convenuto nelle Condizioni Particolari di Vendita, da intendersi parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Vendita, per quanto attiene alla individuazione dei Prodotti oggetto del Contratto, al corrispettivo per la Fornitura, alla scontistica concordata nonché alle modalità ed ai termini di liquidazione degli sconti e del corrispettivo della Fornitura.



BAULI S.p.A è controllante dell'Azienda F.B.F. S.p.A.